

Allegato A

**Direttiva regionale in merito alla disciplina del
servizio di volontariato di vigilanza ecologica**

(L.R. n. 23/1989)



1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI	5
3. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA GEV	6
4. RUOLO DELLA GEV E I RELATIVI COMPITI.....	6
5. ATTO DI NOMINA, POTERI DI ACCERTAMENTO E DECRETO PREFETTIZIO.....	6
5.1 Aggiornamento dei poteri di accertamento e dell'atto di nomina	7
5.2 Acquisizione e rinnovo del decreto prefettizio	7
6. RAGGRUPPAMENTI	8
6.1 Ruolo dei raggruppamenti provinciali delle Gev	8
6.2 Requisiti per la costituzione e il mantenimento di un raggruppamento	9
6.3 Trasferimento di una Gev da un raggruppamento ad un altro	11
7. CONVENZIONI.....	12
8. PROGRAMMI ANNUALI	12
8.1 Progetti speciali	13
9. FORMAZIONE PER LE GEV	13
9.1 Formazione iniziale	13
9.1.1 Modalità di organizzazione dei corsi	15
9.1.2 Esame	17
9.1.2.1 Calendario degli esami.....	17
9.1.2.2 Modalità d'iscrizione alle sessioni d'esame.....	17
9.1.2.3 Svolgimento delle prove d'esame	18
9.1.2.4 Banca dati regionale dei quiz.....	21
9.1.2.5 Commissione d'esame regionale.....	21
9.2 Corsi di aggiornamento	22
9.2.1. Corsi per l'aggiornamento degli atti di nomina	22
10. RUOLO E ATTIVITA' DELLA REGIONE, DI ARPAE, DEI RAGGRUPPAMENTI	22
10.1 Ruolo e attività della Regione.....	23
10.2 Ruolo e attività di Arpae	23
10.3 Ruolo e attività dei raggruppamenti	25
11. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AD ARPAE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE.....	29
12. STRUMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE GEV	31
13. USO DEI LOGHI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DI ARPA, RICHIESTA DI PATROCINIO	31
14. SCADENZIARIO.....	33

Allegati

- Allegato 1 – Poteri di accertamento
- Allegato 2 – Modello di lettera per la consegna dei tesserini personali di riconoscimento.
- Allegato 3 - Programma tipo del corso per il rinnovo del Decreto prefettizio
- Allegato 4 - Schema di convenzione tipo tra Arpae e i raggruppamenti Gev
- Allegato 5 – Schema per la stesura del programma delle attività
- Allegato 6 – Programma del corso di formazione iniziale per Gev
- Allegato 7 - Modello per la raccolta delle firme di presenza ai corsi
- Allegato 8 - Modello di lettera di trasmissione delle domande di ammissione alle sessioni d'esame;
- Allegato 9 - Modello di domanda per l'ammissione agli esami per la nomina a Gev
- Allegato 10- Elenco dei candidati all'esame con i relativi dati
- Allegato 11 - Modello di verbale per la prova d'esame
- Allegato 12 – Dichiarazione sostitutiva per i componenti la commissione d'esame
- Allegato 13 – Schema di relazione delle attività svolte dai raggruppamenti a cura di Arpae
- Allegato 14 - Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute annualmente
- Allegato 15 - Schema di relazione delle attività svolte dai raggruppamenti
- Allegato 16 - Caratteristiche del tesserino identificativo e del bracciale di stoffa
- Allegato 17 – Schema per la raccolta dei dati statistici delle Gev
- Allegato 18 - Facsimile per il rimborso delle spese a piè di lista
- Allegato 19 - Facsimile del modulo di autocertificazione per la richiesta del rimborso spese derivante da utilizzo occasionale di: mezzo privato

1. PREMESSA

Da oltre trent'anni si è sviluppato sul territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", la cui organizzazione è basata sull'impegno e la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – d'ora in avanti Arpae ¹ - con compiti programmatici, di supporto alla formazione, aggiornamento in collaborazione con la Regione, e di gestione degli adempimenti indicati di seguito per le Guardie ecologiche volontarie – d'ora in avanti definite Gev - ed i raggruppamenti provinciali delle Gev stesse.

Dal 1990 ad oggi sono state sei le direttive, approvate dalla Giunta regionale, che hanno accompagnato l'evoluzione del volontariato ecologico, giungendo alla stesura della presente direttiva che vuole raccogliere e aggiornare, in un unico "strumento", i diversi aspetti che si sono affrontati in questi anni anche alla luce delle nuove disposizioni applicative, dell'evoluzione legislativa in materia di tutela ambientale e tenendo presenti le novità introdotte dal Codice terzo settore.

L'art. 3, della L.R. n. 23/89, attribuisce alle Gev compiti e mansioni di varia natura: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali; funzioni di accertamento di violazioni di disposizioni in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, funzioni di vigilanza in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente, negli ambiti previsti dalla normativa indicati negli atti di nomina e nell'ambito delle convenzioni; collaborazione con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ambientali.

Le Gev operano in strutture associative costituite dai raggruppamenti e possono intervenire unicamente nell'ambito delle attività del raggruppamento di appartenenza.

I raggruppamenti sono dotati di atto costitutivo e di statuto adeguati a norma di legge, e di regolamento di servizio approvato dall'autorità di pubblica sicurezza ², come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 23/89.

L'attività delle Gev si esplica attraverso convenzioni ³ stipulate tra i raggruppamenti e gli enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi, prima fra tutte la convenzione con Arpae; possono essere stipulate convenzioni, ad esempio, anche con gli Enti di gestione delle aree protette, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Bologna.

I raggruppamenti, di intesa con Arpae ⁴, redigono i programmi di attività e stipulano con gli enti e gli organismi pubblici interessati le convenzioni attraverso le quali detti programmi vengono attuati.

È indispensabile che le Gev, siano provviste di una adeguata preparazione in ordine alle diverse normative ambientali, per questo motivo si ritiene fondamentale sia la formazione iniziale sia l'aggiornamento.

¹ L.R. n. 13/2015 che ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989;

² R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952;

³ L.R. n. 23/1989 Art. 9;

⁴ L.R. 13/2015 Art. 16, comma 3, lett. c);

2. DEFINIZIONI

Atto di nomina	L'atto di nomina è adottato dalla Regione Emilia-Romagna ⁵ che conferisce ai soggetti ritenuti idonei, attraverso il superamento di un esame, i poteri di accertamento rispetto alle disposizioni di legge da esercitare nel territorio della provincia di riferimento nell'ambito delle convenzioni stipulate dal raggruppamento di appartenenza con gli enti e gli organismi titolari della funzione ³ . L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto (Art. 138 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773) e alla prestazione di giuramento.
Decreto prefettizio	L'atto è rilasciato dalla Prefettura di competenza in seguito all'adozione dell'atto di nomina. Il decreto ha validità biennale e può essere rinnovato.
Guardia ecologica volontaria (Gev)	Le Gev sono state istituite in Emilia-Romagna dalla Legge regionale n. 23 del 3 luglio 1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica". Si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ("Approvazione prefettizia e giuramento davanti al Pretore" oggi al Prefetto o suo delegato) adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.
ODV	L'organizzazione di volontariato, conosciuta anche con l'abbreviazione di ODV, è disciplinata dal Capo I, Titolo V del d.lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, in particolare dagli articoli 32-34. "Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Poteri di accertamento	I poteri di accertamento che possono esercitare le Gev sono quelli relativi alla normativa riportata nell'atto di nomina.
Progetto speciale	Sono considerati progetti speciali quelle attività trasversali e di interesse generale, descritte nelle convenzioni o nei programmi annuali, che coinvolgono tutti o la maggior parte dei raggruppamenti presenti sul territorio regionale, che fanno capo a tutte le rappresentanze a livello sovra provinciale, e concordati con la Regione Emilia-Romagna e Arpae.
Raggruppamento	I soggetti dotati di atto di nomina a Gev e di decreto prefettizio in corso di validità o in fase di rinnovo, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. Le Gev svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali, nell'ambito dei programmi approvati da Arpae.
Servizio	Le attività svolte, nell'ambito del programma delle attività, delle convenzioni stipulate e della normativa indicata negli atti di nomina, utili per adempiere a quanto previsto dalla L.R. 23/89 e dalle direttive. Per convenzione si può considerare che la durata minima di un servizio sia di un'ora.
Volontario	Il volontario è un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ⁶ . La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria ⁷ .

⁵ L.R. n. 23/89 Art. 6 e secondo le modalità previste dall'Art. 3;

⁶ D.lgs. n. 117/2017 Art. 17, comma 2;

⁷ D.lgs. n. 117/2017 Art. 17, comma 5;

3. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA GEV

Le Gev sono state istituite in Emilia-Romagna dalla Legge regionale n. 23 del 3 luglio 1989 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” con la quale viene riconosciuta la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e la Regione ne favorisce lo sviluppo per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e per tutelare il patrimonio naturale e ambientale. Si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione prefettizia e giuramento davanti al Prefetto o suo delegato”, adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.

4. RUOLO DELLA GEV E I RELATIVI COMPITI

L'art. 3, della L.R. n. 23/89, attribuisce alle Gev compiti e mansioni di vario tipo:

- informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;
- funzioni di vigilanza in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente;
- collaborazione con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ambientali.

Per quanto riguarda la funzione di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di illeciti) l’art. 3 della Legge regionale distingue due livelli di diversa intensità per l'intervento delle Gev:

- 1) collaborazione con gli enti e gli organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito della Gev si estrinseca nella segnalazione delle infrazioni; questa funzione è di massima importanza ed incisività nella rilevazione dei reati ambientali in quanto volta ad attivare i poteri di controllo e di puntuale verifica da parte degli organismi pubblici preposti;
- 2) accertamento in forma diretta di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale. L'esercizio di queste funzioni non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Gev, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre, cioè, che tale atto ⁸ individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle Gev l'esercizio del potere di accertamento con riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali interessate ⁹. Il potere di accertamento è conferito solo ed esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nell'atto di nomina.

L’attività delle Gev si esplica unicamente nell’ambito delle convenzioni stipulate dal raggruppamento.

5. ATTO DI NOMINA, POTERI DI ACCERTAMENTO E DECRETO PREFETTIZIO

Le Gev sono guardie giurate “particolari” soggette alla disciplina del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931. I loro poteri di accertamento sono legati al conseguimento della qualifica di Gev e discendono dal provvedimento di nomina. In tale atto, la cui adozione è di competenza della Regione, sono esplicitati i poteri di accertamento con il riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali

⁸ L.R. n. 23/89 Art. 6, comma 1;

⁹ L.R. n. 23/89 Art. 6, comma 2;

interessate da esercitare nel territorio della provincia di riferimento, nell'ambito delle convenzioni stipulate dal raggruppamento di appartenenza con gli enti e gli organismi titolari delle funzioni e secondo le modalità stabilite nei programmi annuali di cui all'art. 9 della L.R. n. 23/89.

Il potere di accertamento è limitato solo ed esclusivamente agli aspetti puntualmente specificati nell'atto di nomina. Nell'**ALLEGATO 1 – POTERI DI ACCERTAMENTO** vengono riportati i poteri di accertamento, ad oggi previsti negli atti di nomina. I poteri di accertamento delle Gev possono essere aggiornati all'avvicinarsi della normativa di riferimento e possono essere differenziati tra le diverse Gev in particolare riferimento agli atti di nomina più datati. E' possibile per le Gev interessate partecipare a specifici corsi di aggiornamento per allineare i poteri di accertamento a quelli che non risultano riportati sull'atto di nomina originario. Una volta terminato positivamente il percorso formativo, è possibile richiedere da parte del Raggruppamento interessato l'aggiornamento alla Regione dell'atto di nomina riferito alla Gev che ha partecipato con efficacia al percorso di aggiornamento.

5.1 Aggiornamento dei poteri di accertamento e dell'atto di nomina

Al fine di permettere alle Gev in servizio, di aggiornare l'atto di nomina ai nuovi poteri di accertamento si prevedono corsi di aggiornamento obbligatori sulle nuove materie. Al momento del rinnovo del decreto prefettizio, dopo avere frequentato un corso di aggiornamento riguardante le nuove materie (sezione "11.1 Corsi per l'aggiornamento degli atti di nomina") gli atti di nomina vengono integrati con i nuovi poteri di accertamento e con la nuova normativa.

5.2 Acquisizione e rinnovo del decreto prefettizio

La Regione Emilia-Romagna, una volta predisposto ¹⁰, trasmette il provvedimento di nomina a Gev alle Prefetture di competenza.

L'efficacia della nomina regionale è subordinata all'approvazione del Prefetto ¹¹ e alla prestazione del giuramento dinnanzi al Prefetto o a un funzionario da questo delegato ¹².

La Prefettura competente comunica l'avvenuto rilascio dei decreti prefettizi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni, d'ora in avanti S.A.C., di riferimento di Arpa, per la successiva trasmissione al raggruppamento Gev interessato.

A seguito del giuramento, Arpa richiede alla Regione la predisposizione dei tesserini regionali di riconoscimento ¹³, per le Gev che hanno ricevuto il decreto prefettizio, presentando alla Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione:

- dati anagrafici della Gev comprensivi di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, e codice fiscale;
- fototessera in formato .jpeg, rinominata con nome e cognome della Gev di cui si richiede il tesserino;
- copia e data di rilascio del decreto prefettizio;
- riferimenti (numero e data) dell'atto di nomina adottato dalla Regione Emilia-Romagna e per caccia e pesca, dalla Provincia / Città Metropolitana di Bologna o copia dell'atto di nomina se adottato da un ente differente dalla Regione Emilia-Romagna.

¹⁰ LR 23/1989 Art. 6, comma 1 e LR 13/2015 Art. 16, comma 3, lett. c);

¹¹ T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 Art. 138;

¹² R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Art. 250;

¹³ L.R. 23/1989 art. 6 comma 3;

La Regione invia ad Arpae, i tesserini di riconoscimento. A riscontro, Arpae restituisce alla Regione l'attestazione dell'avvenuta consegna utilizzando il facsimile dell'**ALLEGATO 2 – MODELLO DI LETTERA PER LA CONSEGNA DEI TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO**.

L'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad Arpae che ragguagliandosi con le Prefetture, invia alla Regione un rapporto contenente i dati aggregati sullo stato di rinnovo dei decreti nell'ambito della relazione annuale che l'ente predispone per la rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente.

I raggruppamenti redigono e aggiornano l'elenco delle Gev nominate avendo cura di richiedere tempestivamente, almeno tre mesi prima della scadenza, il rinnovo del decreto prefettizio per le Gev in servizio che abbiano svolto nell'ultimo anno o negli ultimi due anni rispettivamente almeno 48 servizi/ore e 96 servizi/ore di attività. Per i mesi di validità del decreto a far data dell'approvazione della nuova direttiva si applicano le nuove regole. La precedente regolamentazione resta invece in vigore per i mesi di servizio espletati prima dell'approvazione della nuova direttiva. L'espletamento dei servizi resi in capo alla Gev è comunicato in sede di richiesta di rinnovo del decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Presidente del raggruppamento al quale la Gev è associata, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. È fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo da autocertificare a cura del Presidente del raggruppamento; in caso di mancato rinnovo del decreto per inattività, l'incarico può essere rinnovato, previa frequentazione di un corso di aggiornamento¹⁴ della durata di minima 22 ore, i cui contenuti sono specificati nell'**ALLEGATO 3 - PROGRAMMA TIPO DEL CORSO PER IL RINNOVO DEL DECRETO PREFETTIZIO**, nel caso in cui la Gev possieda tutti i poteri di accertamento; diversamente, il corso di aggiornamento sarà modulato tenendo conto dei poteri di accertamento indicati nel provvedimento di nomina.

6. RAGGRUPPAMENTI

Le Gev operano unicamente all'interno di raggruppamenti, costituiti in forma associativa, sul livello provinciale. Il raggruppamento svolge un servizio di rilevanza pubblica pur mantenendo il carattere di struttura basata sul volontariato.

I raggruppamenti operano in maniera autonoma in ambito gestionale e organizzativa, nell'ambito dei programmi delle attività, delle convenzioni stipulate e della normativa indicata negli atti di nomina, al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. n. 23/89.

Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione svolta dai raggruppamenti, si prevedono di norma due incontri da svolgersi annualmente, con i raggruppamenti o con le loro rappresentanze, finalizzati alla condivisione degli obiettivi, di verifica delle attività svolte e al confronto su problematiche inerenti alla gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica e sulla condivisione delle soluzioni da adottare. A questi incontri possono essere invitati gli enti con i quali i raggruppamenti hanno stipulato convenzioni.

6.1 Ruolo dei raggruppamenti provinciali delle Gev

I raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale la Regione Emilia-Romagna, Arpae e gli enti ed organismi pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, intrattengono i rapporti con le Gev ¹⁵.

¹⁴ L.R. 23/89 art. 7 (così come modificato dalla L.R. n. 10/2023);

¹⁵ L.R. 23/89 art. 2, comma 3;

I raggruppamenti sono l'ambito entro il quale ogni Gev svolge le proprie attività di volontariato.

In particolare, i raggruppamenti provinciali delle Gev:

- a) promuovono e diffondono l'informazione e la sensibilizzazione in materia ambientale con particolare riferimento alla legislazione relativa;
- b) attuano i programmi delle attività elaborati d'intesa con Arpae e con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- c) stipulano le convenzioni con Arpae;
- d) stipulano le convenzioni con altri enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente ai fini dell'attuazione dei programmi di cui al punto b), trasmettendone tempestivamente copia ad Arpae per il coordinamento delle attività previste;
- e) organizzano i servizi di vigilanza e le altre attività delle Gev avendo cura dell'accertamento, mediante autocertificazione aggiornata annualmente dei singoli volontari, dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio;
- f) informano e formano le Gev sulle norme per la sicurezza che ogni singolo volontario deve adottare, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia;
- g) vigilano sulla sicurezza delle Gev, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia;
- h) inviano, nei termini di legge, i verbali di accertamento delle violazioni agli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni;
- i) inviano i rapporti/verbali di segnalazione delle infrazioni rilevate agli enti ed organismi pubblici competenti secondo le direttive da questi ultimi stabilite;
- j) organizzano e/o collaborano alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
- k) provvedono all'equipaggiamento delle Gev anche mediante l'utilizzo di contributi o mezzi messi a disposizione dalla Regione o da Arpae, nell'ambito dei finanziamenti previsti, e dagli altri enti ed organismi pubblici;
- l) forniscono ad Arpae i rapporti e le rendicontazioni scritte sulle attività, svolte secondo le modalità e nei tempi previsti nelle convenzioni avendo cura di comunicare la quantità di servizi/ore svolte annualmente e le spese sostenute.

6.2 Requisiti per la costituzione e il mantenimento di un raggruppamento

La L.R. n. 23/1989, prevede la costituzione di uno o più raggruppamenti per provincia e lascia all'autorganizzazione dei volontari la facoltà di formazione degli stessi. La stessa legge prevede che anche le associazioni di protezione ambientale¹⁶ possano promuovere propri raggruppamenti.

Per la costituzione, il mantenimento e l'operatività dei raggruppamenti provinciali delle Gev sono previsti dei requisiti generali - richiesti a qualsiasi associazione di volontariato – e requisiti specifici, ai sensi della L. R. n. 23/1989.

Tali requisiti vengono richiamati di seguito in maniera sintetica:

¹⁶ Giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349;

- essere dotati di Atto costitutivo, di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'autorità di pubblica sicurezza, come previsto dall'art. 2. "L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista." ¹⁷;
- essere una associazione di volontariato iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore ¹⁸;
- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV ¹⁹;
- aderire alla convenzione con Arpae e redigere il programma di attività d'intesa con Arpae ²⁰;
- aderire o stipulare convenzioni con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, attraverso le quali i programmi potranno essere attuati;
- essere composti da un numero minimo di soci dotati di atto di nomina a Gev e di decreto prefettizio in corso di validità, che siano in grado di svolgere, in favore di terzi, una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Il numero minimo necessario alla costituzione del raggruppamento è stabilito in base alla numerosità della popolazione residente nella provincia ²¹. Per definire il numero minimo necessario di Gev per la costituzione di un raggruppamento o per il suo mantenimento operativo si deve considerare:
 - per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, la cui popolazione residente dai 19 anni in su è superiore ai 300.000,00 individui, almeno 30 Gev;
 - per le province di Piacenza, Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, la cui popolazione residente dai 19 anni in su è inferiore ai 300.000,00 individui, almeno 20 Gev.

Il raggruppamento che non raggiunge il numero minimo di Gev necessario per il suo mantenimento operativo, se è l'unico presente nella provincia, viene mantenuto fino a quando ha un numero non inferiore a sette ²² Gev dotati di atto di nomina a Gev e di decreto prefettizio in corso di validità.

Nell'eventualità in cui, secondo gli aggiornamenti dei dati dell'ISTAT, una provincia aumentasse il numero dei residenti, con età al di sopra dei 19 anni, in relazione alla soglia dei 300.000,00 individui, si procederà ad adeguare il numero dei soci necessari per la costituzione e il mantenimento operativo

¹⁷ D.lgs. n. 117/2017 Art. 21;

¹⁸ D.lgs. n. 117/2017 Art. 4;

¹⁹ D.lgs. n. 117/2017 Art. 32;

²⁰ L.R. n. 23/89 art. 8 e DGR n. 688/2016;

²¹ G.U. 294 del 18/12/2012 Dati ISTAT Censimento permanente;

²² D.lgs. n. 117/2017 Art. 32, comma 1;

di un raggruppamento, quando sia necessario. Nel caso in cui il raggruppamento sia già attivo, adeguerà la numerosità delle Gev nell'arco di 18 mesi.

- garantire la disponibilità delle Gev ad espletare le attività previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore ai 4 servizi/ore mensili o a o 48 servizi/ore annuali o 96 servizi/ore nel biennio;
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica sul territorio provinciale ed essere in grado di svolgere le attività stabilite dal programma approvato da Arpae.

6.3 Trasferimento di una Gev da un raggruppamento ad un altro

Il trasferimento da un raggruppamento ad un altro, nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, sia nella stessa provincia che tra province differenti, prevede che la Gev proceda con i seguenti *step*:

- a) comunicando al raggruppamento la volontà di aderire ad un raggruppamento diverso, dandone le dimissioni;
- b) effettuando domanda di adesione e ammissione al nuovo raggruppamento.

In caso di accettazione da parte del nuovo raggruppamento, sarà necessario inviare al S.A.C. di riferimento di Arpae e alla Regione la seguente documentazione:

- il decreto prefettizio,
- copia dell'atto di nomina,
- il tesserino di riconoscimento e il bracciale;
- la documentazione che dimostri la cancellazione dal libro soci del raggruppamento dal quale proviene;
- la documentazione che dimostri l'iscrizione nel libro soci a seguito dell'accettazione del nuovo raggruppamento;
- la dichiarazione di residenza/domicilio;
- codice fiscale,
- foto formato JPEG.

Arpae informa le Prefetture, se necessario, per l'assolvimento degli atti di loro competenza.

Una volta che la Regione ha a disposizione tutta la documentazione aggiornata, provvede ad aggiornare l'atto di nomina, se necessario, e produrre un nuovo tesserino ed invia tutta la nuova documentazione al S.A.C. competente di Arpae.

Arpae provvede ad aggiornare la propria banca dati e a trasmettere al nuovo raggruppamento la documentazione ricevuta; le Gev interessata dovrà sottoscrivere l'attestazione di avvenuta consegna del tesserino.

7. CONVENZIONI

L'attività delle Gev si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i raggruppamenti e gli enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi ²³.

Lo schema di convenzione – tipo, riportato nell'**ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA ARPAE E I RAGGRUPPAMENTI GEV** viene adottato da tutti i raggruppamenti e da Arpae ²⁴.

Lo schema di convenzione tipo, come previsto dal codice del Terzo settore ²⁵ contiene:

- a) la durata del rapporto convenzionale;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le coperture assicurative;
- f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, prevedendo esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni attuali tra Arpae e i singoli raggruppamenti vengono aggiornate a far data dal 01/01/2024 con cadenza triennale.

Per quanto riguarda il procedimento di individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione, Arpae assicura il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

8. PROGRAMMI ANNUALI

L'attività delle Gev viene regolata da programmi annuali predisposti dai raggruppamenti provinciali, concordati e approvati da Arpae.

Il programma di attività, da svolgere nell'anno di riferimento, viene redatto dai singoli raggruppamenti delle Gev, in collaborazione con Arpae, secondo le indicazioni riportate nell'**ALLEGATO 5 – SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ**. Oltre ad informazioni di carattere descrittivo delle attività che il raggruppamento prevede di svolgere, il programma contiene il preventivo delle spese che lo stesso raggruppamento intende richiedere a rimborso fronte della rendicontazione ²⁶.

L'approvazione prevede i seguenti *step*:

- a) entro il 15 novembre, Arpae trasmette il programma delle attività alla Regione Emilia-Romagna per un parere di congruenza e compatibilità alla legge e alla direttiva;
- b) entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, Arpae approva il programma delle attività con proprio atto;

²³ L.R. n. 23/89 art. 9 e DGR n. 1988/2017;

²⁴ DGR n. 688/2016;

²⁵ D.lgs. n. 117/2017 Art. 56;

²⁶ D.lgs. n. 117/2017 Art. 17;

- c) entro il 31 gennaio successivo, Arpae trasmette alla Regione Emilia-Romagna il programma delle attività approvato con proprio atto.

8.1 Progetti speciali

Sono considerati progetti speciali quelle attività trasversali e di interesse generale, descritte nelle convenzioni o nei programmi annuali, che coinvolgono tutti o la maggior parte dei raggruppamenti presenti sul territorio regionale, che fanno capo a tutte le rappresentanze a livello sovra provinciale, e concordati con la Regione Emilia-Romagna e Arpae.

Possono essere attivati su richiesta della Regione e/o di Arpae oppure possono essere proposti da parte dei raggruppamenti presentando da parte del Presidente una bozza di progetto al S.A.C. di Arpae di riferimento e alla Regione, dettagliando le finalità, la tipologia di attività/servizi, il monte ore dedicato, il numero di Gev impegnate, gli altri raggruppamenti coinvolti ed un'ipotesi di costo da attribuire al progetto.

I progetti vanno approvati all'interno dei programmi annuali delle attività.

9. FORMAZIONE PER LE GEV

Le attività svolte dalle Gev spaziano su ambiti molto differenti:

- promuovono e diffondono l'informazione e la sensibilizzazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa alla protezione dell'ambiente;
- accertano, nei limiti dell'incarico e nell'ambito delle convenzioni, violazioni delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e ambientale, nonché dei provvedimenti istitutivi delle aree protette e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di attività estrattive, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, segnalando le infrazioni alle autorità competenti;
- esercitano i poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina, nell'ambito della convenzione con Arpae e delle convenzioni con gli enti aventi specifiche deleghe e competenze per l'ambiente.

La Regione in collaborazione con Arpae promuove la formazione e l'aggiornamento delle Gev.

I corsi di formazione possono essere organizzati dai raggruppamenti provinciali delle Gev e da Arpae o dalla Regione Emilia-Romagna stessa, nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

9.1 Formazione iniziale

L'accesso ai corsi è aperto a tutti i cittadini, ed è richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.

La formazione iniziale permette di acquisire i poteri di accertamento che riguardano le tematiche elencate di seguito:

1. Protezione della natura, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, Flora protetta e prodotti del bosco e sottobosco
2. Tutela degli alberi monumentali, Regolamento Forestale e Legge-quadro in materia di incendi boschivi
3. Regolamentazione della raccolta di funghi ipogei ed epigei
4. Tutela della fauna minore
5. Spandimenti agronomici
6. Gestione e smaltimento rifiuti
7. Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano
8. Inquinamento luminoso
9. Benessere animale e anagrafe animali d'affezione
10. Rete escursionistica

Il corso di formazione prevede lezioni teoriche, uscite ed esercitazioni. Le lezioni teoriche sono finalizzate all'acquisizione delle conoscenze della normativa a cui le Gev si devono attenere per svolgere le proprie funzioni di vigilanza; le uscite sono finalizzate ad approfondire quanto appreso in forma teorica e a conoscere il territorio e le relative problematiche ambientali; le esercitazioni pratiche sono indirizzate all'esercizio della compilazione di verbali di accertamento e alla redazione di segnalazioni di servizio.

Le aspiranti Gev acquisiscono il titolo dopo aver frequentato il corso di formazione, approvato dalla Regione, e aver superato le prove dell'esame teorico-pratico volto a valutare le competenze acquisite per svolgere efficacemente le attività di volontariato ai sensi dell'art. 3 della LR n. 23/89.

Sono ammessi all'esame, coloro che avranno partecipato per almeno ai tre quarti delle ore del corso, sulla base di opportuna autocertificazione prodotta dal Raggruppamento di appartenenza ²⁷.

Il corso di formazione iniziale risulta suddiviso in tre moduli:

- nel primo modulo "Introduzione alla disciplina del servizio delle Gev" vengono proposte le norme di riferimento che disciplinano il servizio di volontariato di vigilanza ecologica e gli strumenti per effettuare sanzioni amministrative e pecuniarie;
- nel secondo modulo "Cultura generale" vengono proposte nozioni di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile, la vegetazione, gli habitat protetti, la fauna selvatica, la geografia della regione Emilia-Romagna, nozioni di informazione e sensibilizzazione in ambito ambientale;
- nel terzo modulo "Normativa per la protezione dell'ambiente" vengono proposti approfondimenti della normativa per la quale sono conferiti i poteri di accertamento.

La durata complessiva minima è di 83 ore di cui: 60 ore dedicate alla parte teorica, 15 ore dedicate ad uscite sul territorio e 8 ore dedicate a esercitazioni nella stesura dei verbali attinenti ai poteri di accertamento. Nell'**ALLEGATO 6 –PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER GEV** sono indicati i contenuti che devono essere trattati nella formazione e le ore minime complessive previste per ogni modulo. Non sono invece

²⁷ D.G.R. n. 266/2000;

specificate le ore necessarie per trattare ogni singolo contenuto, favorendo così la personalizzazione dell'intero percorso formativo, in base alle caratteristiche dei singoli contesti provinciali.

Questo programma, a cui tutti i raggruppamenti si devono attenere, rappresenta la formazione minima richiesta; eventuali modifiche, consistenti in integrazioni di contenuti o spostamenti nell'ordine di presentazione dei moduli possibile (unicamente per quanto riguarda il terzo modulo), sono da concordare con la Regione, motivandone la richiesta.

Il superamento dell'esame finale comporta il conseguimento del titolo di idoneità a Gev e nell'atto di nomina rilasciato dalla Regione vengono riportati poteri di accertamento indicati nell'**ALLEGATO 1 – POTERI DI ACCERTAMENTO**.

Per quanto riguarda i poteri di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria si fa riferimento alla Città metropolitana e alle Province essendo loro gli enti titolari di queste materie. Città metropolitana e Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di nomina contenente tali poteri di accertamento.

9.1.1 Modalità di organizzazione dei corsi

I corsi possono essere svolti in presenza oppure alternando momenti in presenza a momenti *online*. Le lezioni teoriche e le esercitazioni potranno essere svolte utilizzando entrambe le modalità; salvo deroghe adeguatamente motivate e concordate con la Regione, le uscite si terranno in presenza visitando il territorio.

Al fine di ottimizzare le risorse e l'impegno profuso per l'organizzazione di un corso di formazione, è auspicabile prevedere l'avvio di corsi di formazione con la partecipazione di più raggruppamenti anche di province diverse. Qualora il corso sia organizzato in modo congiunto da più raggruppamenti, si ricorda che alcuni contenuti specifici a livello provinciale e/o comunale devono essere affrontati differenziando il percorso formativo, quindi in fase di progettazione del calendario del corso, per ogni raggruppamento di province differenti, deve essere previsto che vengano duplicati tali contenuti in modo totale o parziale, al fine di trattare gli argomenti in modo puntuale. In particolare, i contenuti con queste caratteristiche sono:

- “La fauna selvatica in Emilia-Romagna” – in quanto è necessario trattare i contenuti anche a livello provinciale;
- “Il sistema delle aree naturali protette” nella provincia di riferimento - in quanto è necessario trattare i contenuti a livello provinciale;
- “I siti della Rete Natura 2000” nella provincia di riferimento – in quanto è necessario trattare i contenuti anche a livello provinciale;
- “Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti” – in quanto è necessario trattare i regolamenti comunali e quindi i contenuti a livello comunale; in particolare i regolamenti comunali relativi al conferimento dei rifiuti e al collegato regolamento ATERSIR
- “Tutela del paesaggio e del verde urbano. Regolamenti Comunali ed Ordinanze sindacali in materia ambientale” - in quanto è necessario trattare i regolamenti comunali e quindi i contenuti a livello comunale;
- “Benessere animale e anagrafe canina” - in quanto è necessario trattare i regolamenti comunali e quindi i contenuti a livello comunale.

Analogamente alla programmazione di contenuti con argomenti territorialmente specifici, è previsto che anche le uscite siano organizzate sul territorio provinciale di competenza del raggruppamento Gev.

I docenti dei corsi possono essere scelti, oltreché in ambito accademico e scolastico, anche tra funzionari di enti locali, UU.SS.LL., Arpae e di altri organismi pubblici, esperti nelle discipline ambientali, oltre che tra le Gev esperte e tra le competenze dei soci e dirigenti delle Associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il corso di formazione per Gev può essere realizzato di norma ogni due anni ²⁸, prevede un numero minimo di 20 persone per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e di 10 persone per le province di Piacenza, Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini mantenendo il criterio utilizzato al paragrafo 6.2 e un numero massimo di 80 partecipanti se organizzato da un unico raggruppamento o di 120 partecipanti se organizzato da due o più raggruppamenti ²⁹.

La proposta di realizzazione di corso deve essere presentata in Regione per essere approvata ³⁰ e deve contenere:

- a) la denominazione dei raggruppamenti che partecipano al corso con le proprie aspiranti Gev;
- b) la durata complessiva del corso, il monte ore di ogni lezione teorica, il monte ore di ogni uscita, il monte ore per ogni esercitazione;
- c) le modalità di erogazione delle diverse parti del corso: in presenza, *online*, misto;
- d) la sede di svolgimento delle lezioni (qualora siano svolte in presenza), delle esercitazioni e le destinazioni delle uscite;
- e) la piattaforma utilizzata per l'erogazione delle lezioni se svolte *online*;
- f) il calendario di svolgimento delle lezioni e i contenuti trattati per ogni lezione;
- g) l'orario delle lezioni, sia in presenza che *online*, delle esercitazioni, delle uscite;
- h) i nominativi dei docenti, dei tutor o degli accompagnatori con il relativo ente di appartenenza specificato per ogni lezione, esercitazione, uscita;
- i) i curricula dei docenti.

La partecipazione delle aspiranti Gev al corso viene documentata nel seguente modo:

- a) per le attività in presenza raccogliendo le firme dei partecipanti all'avvio e al termine dell'attività utilizzando l'**ALLEGATO 7 – MODELLO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME DI PRESENZA AI CORSI**
- b) per le attività *online* attraverso lo *screen-shot*, all'inizio e alla fine della lezione, o qualora possibile, i tracciati delle presenze documentando l'avvio e il termine del collegamento di ogni singolo partecipante e allegando la documentazione all' **ALLEGATO 7 – MODELLO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME DI PRESENZA AI CORSI**.

È compito del raggruppamento, prima dell'avvio del corso, trasmettere al S.A.C. di riferimento di Arpae e alla Regione l'elenco dei partecipanti corredato dei codici fiscali nonché comunicare, preventivamente, ad Arpae e alla Regione qualsiasi variazione possa intervenire nel corso, rispetto a quanto approvato.

²⁸ L'avvio del corso deve rispettare il lasso di tempo di due anni dalla data dell'ultima attività prevista del corso precedente secondo il calendario approvato con determina regionale

²⁹ L.R. n. 23/89 Art. 4 comma 1;

³⁰ L.R. n. 23/89 Art. 4;

Arpae ha facoltà di verificare il regolare svolgimento dei corsi indipendentemente dal soggetto organizzatore, è quindi compito di ogni raggruppamento comunicare il/i link di collegamento alla piattaforma dedicata, nel caso di lezioni svolte a distanza.

9.1.2 Esami

L'esame teorico-pratico si compone di tre prove: due scritte e un orale, valutate da una commissione nominata dalla Regione Emilia-Romagna.

Le prove si sostanziano in:

- a) compilazione di un questionario contenente quiz a risposta multipla (presenti nella banca dati regionale) sulle materie oggetto del corso;
- b) compilazione di un facsimile di verbale di accertamento;
- c) colloquio volto ad accertare l'aspetto motivazionale e completare la valutazione della preparazione dei candidati.

9.1.2.1 Calendario degli esami

Il calendario degli esami viene reso noto annualmente dalla Regione Emilia-Romagna nelle forme ritenute più idonee.

La commissione d'esame regionale ha sede a Bologna presso la Regione Emilia-Romagna e si riunisce di norma in due distinte sessioni d'esame, così stabilite:

- 1° sessione da svolgersi tra i mesi di aprile e maggio;
- 2° sessione da svolgersi tra i mesi di ottobre e novembre.

Le sessioni d'esame sono convocate una volta raggiunto il numero di almeno venti iscritti nel caso ci sia la possibilità di svolgere due sessioni annuali. Nel caso si valuti che sia possibile svolgere una sola sessione di esame nell'anno, il numero minimo degli iscritti deve essere di almeno dieci candidati.

Il presidente, coadiuvato dal segretario, convoca le sessioni d'esame secondo il calendario stabilito.

Gli esami sono pubblici, e possono essere svolti in presenza, parte in presenza e parte *online*, oppure completamente *online*.

9.1.2.2 Modalità d'iscrizione alle sessioni d'esame

Una volta concluso il corso, i candidati che lo avranno frequentato per almeno tre quarti del totale delle ore stabilite, devono essere iscritti dal presidente del raggruppamento alla sessione d'esame.

La richiesta d'iscrizione deve essere inviata ad Arpae con la seguente documentazione:

- le domande di ammissione e la contestuale dichiarazione del presidente del raggruppamento circa il raggiungimento delle ore obbligatorie di formazione da parte dei candidati ammessi, redatta secondo il modello dell'**ALLEGATO 8 MODELLO DI LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE SESSIONI D'ESAME**;

- le domande dei singoli candidati, predisposte secondo il modello dell'**ALLEGATO 9 MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER LA NOMINA A GEV** unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità e alla copia del codice fiscale;
- l'elenco dei candidati (in formato digitale .xls o compatibile) completo di tutti i dati richiesti come da **ALLEGATO 10 - ELENCO DEI CANDIDATI ALL'ESAME CON I RELATIVI DATI**.

Le domande devono pervenire, almeno venti giorni lavorativi prima della data di avvio della sessione d'esame, via posta elettronica certificata ad Arpae – Direzione Generale – Via Po, 5 – 40139 Bologna, PEC dirgen@cert.arpa.emr.it.

I candidati, nel caso fosse necessario, hanno due possibilità di sostenere l'esame. Qualora il candidato non si presenti alla sessione d'esame a cui risulta iscritto, deve giustificare l'assenza presentando una idonea certificazione o auto certificazione che dimostri l'impossibilità alla partecipazione, entro la data dell'esame. La certificazione verrà valutata dal presidente della commissione d'esame e, se ritenuta valida, permetterà al candidato di mantenere la possibilità di sostenere l'esame, nelle sessioni successive. Nel caso non pervenga nessuna certificazione nei tempi previsti o la documentazione pervenuta non sia ritenuta valida, il candidato sarà considerato assente ingiustificato e di conseguenza avrà perso una delle due possibilità per sostenere l'esame.

Nell'ambito della stessa sessione d'esame, è facoltà del candidato richiedere la convocazione alla prova scritta e/o orale in una data e/o orario diverso rispetto al calendario stabilito. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e preventivamente trasmessa ad Arpae. Sarà cura del presidente della commissione d'esame valutare la richiesta; nell'eventualità in cui quest'ultima non possa essere accolta, rimane confermata la data e l'ora di convocazione inizialmente stabilita. Nel caso in cui il candidato non si presenti risulterà come assente ingiustificato.

In caso di assenza giustificata, il candidato potrà ripresentare la domanda per le sessioni d'esame successive.

9.1.2.3 Svolgimento delle prove d'esame

L'esame di idoneità si svolge sulle materie oggetto del corso di formazione attraverso due prove scritte ed una orale.

La prima prova scritta consiste nella compilazione, da parte del candidato, di un questionario contenente quiz a risposta multipla, mentre la seconda prova riguarda la compilazione di un processo verbale di accertata violazione amministrativa relativo alle violazioni delle norme vigenti rispetto alle quali verranno conferiti i poteri di accertamento.

Prima della prova d'esame, la commissione si riunisce per l'insediamento della commissione stessa e per organizzare le prove di esame. La commissione può delegare il presidente a predisporre anticipatamente tre distinte tracce, per singola prova scritta, relativamente:

- a) alle domande sorteggiate dalla banca dati regionale dei quiz;
- b) alla compilazione di un processo di verbale.

Al momento dello svolgimento delle prove scritte uno o due candidati volontari tra i candidati presenti, sorteggeranno una traccia sia per i quiz che per il processo di verbale.

La prima prova è composta da 30 quiz, ed il tempo massimo a disposizione è di 60 minuti; la prova è considerarsi superata rispondendo correttamente ad almeno 21 domande. Nel caso di domande non compilate, queste vengono conteggiate come errori.

Il sorteggio delle domande, presenti nella banca dati regionale dei quiz, avviene secondo il seguente schema e può essere effettuato anche in maniera elettronica:

Sezione delle domande	Numero domande
sezione A Ruolo delle Gev	3 domande
sezione B Aree protette e siti Rete Natura 2000	5 domande
sezione C Flora, prodotti del sottobosco e alberi monumentali	5 domande
sezione D Funghi e tartufi	3 domande
sezione E Fauna	3 domande
sezione F Ecologia, biodiversità, informazione ambientale	2 domande
sezione G Regolamento forestale, incendi boschivi	3 domande
sezione H Spandimento agronomico dei liquami, rifiuti	3 domande
sezione I Tutela delle acque, difesa del suolo, geologia e cartografia	2 domande
sezione L Inquinamento luminoso	1 domanda

La seconda prova relativa alla compilazione del processo verbale di accertata violazione amministrativa si conclude nel tempo massimo di 40 minuti. Ai fini dell'omogeneità di valutazione, la commissione d'esame adotta il modello e la relativa griglia per la correzione di cui all'**ALLEGATO 11 – MODELLO DI VERBALE PER LA PROVA D'ESAME**.

Durante la prima prova a quiz non è possibile consultare nessuna documentazione.

Durante la seconda prova scritta, compilazione del verbale, è possibile consultare il corpo normativo non commentato. È possibile consultare il prontuario, non commentato, delle leggi di riferimento, ma non è riconosciuto valido ai fini della correzione del verbale.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento di entrambe le prove scritte conseguibili con: almeno 21 risposte esatte nei quiz a scelta multipla e il raggiungimento di un punteggio pari a 24/40 nella prova di compilazione del processo verbale di accertata violazione amministrativa:

Nel caso in cui il candidato non risultasse idoneo alla prima prova scritta (quiz a scelta multipla), la commissione non procederà alla correzione della seconda prova (compilazione di un fac-simile di verbale) in quanto non determinante per l'ammissione all'esame orale. Il candidato verrà definito non idoneo.

La prova orale consiste in domande volte ad accertare la conoscenza della normativa ambientale su cui le Gev hanno potere di accertamento in base al proprio atto di nomina e a verificare la motivazione e l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni di Gev.

Ogni componente della commissione valuta la preparazione del candidato esprimendo un giudizio finale di "idoneità" o "non idoneità".

In caso di parità di giudizio, prevale la votazione del presidente della commissione. Il segretario della commissione non ha diritto di voto.

Il candidato è idoneo alla nomina di Gev superando positivamente entrambe le prove scritte e quella orale.

Il candidato giudicato “non idoneo” è ammesso a ripetere l’esame previa rappresentazione della domanda e della relativa documentazione.

Le prove d’esame sono pubbliche, purché ricorrano condizioni opportune quali ad esempio spazi sufficienti ad accogliere la platea uditrice. In eventuali casi di contingentamento del numero di presenti, le condizioni potranno essere riconsiderate.

Relativamente alla prova orale, è comunque il candidato a decidere se soggetti esterni alla commissione possano assistere alla prova.

Indipendentemente dalla modalità con cui si stiano svolgendo le prove, il pubblico che disturba lo svolgimento della prova, viene invitato ad allontanarsi.

Durante le prove scritte chiunque abbia necessità di chiedere chiarimenti è invitato a farlo a voce alta in maniera tale che possa essere sentito da tutti, la commissione provvede a fornire la risposta in maniera tale che venga sentita da tutti i candidati.

Durante le prove scritte i candidati devono spegnere il cellulare.

Le prove scritte sono ritirate e invalidate se i candidati:

- vengono sorpresi a comunicare tra loro durante lo svolgimento delle prove;
- vengono sorpresi a copiare da altri candidati o da materiale che non è ammesso tenere e consultare durante lo svolgimento delle prove o a fare copiare il proprio compito ad altri candidati;
- disturbano la prova degli altri candidati.

Le prove orali on line sono invalidate se:

- i candidati non comunicano, prima dell’avvio del colloquio e in caso di necessità, la presenza di una assistenza tecnica che possa intervenire per problemi legati alla video chiamata;
- i candidati non guardano direttamente nella telecamera cercando con lo sguardo di leggere materiale o di reperire suggerimenti;
- si sentano voci che suggeriscano la risposta.

Le prove orali in presenza sono invalidate se in caso di prova in presenza, al candidato viene fornito un suggerimento; la o le persone che hanno suggerito vengono invitate ad uscire dal luogo dove si sta svolgendo l’esame.

Per ogni sessione d’esame, il segretario di commissione redige un verbale contenente l’elenco nominativo, i voti conseguiti dai singoli candidati, il giudizio di “idoneo” o “non idoneo”. Il verbale è firmato dal presidente, dal segretario e dai componenti presenti della commissione d’esame.

L’esito degli esami è comunicato dal segretario della commissione al presidente del raggruppamento iscritto alla sessione d’esame, il quale informerà i candidati sull’esito degli stessi.

Il provvedimento di nomina è adottato dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del verbale da parte dei componenti della commissione e trasmesso ad Arpae, alla Prefettura di competenza.

9.1.2.4 Banca dati regionale dei quiz

Ai fini dell'omogeneità delle prove d'esame è predisposta a supporto della commissione d'esame una raccolta regionale di circa 500 quiz sulle materie oggetto dei poteri di accertamento indicati nell'atto di nomina. Tale raccolta è gestita, implementata e aggiornata dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo di Arpae e dei raggruppamenti

La Banca dati è disponibile per la consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/sistema-regionale/GEV/la-formazione-delle-gev> .

9.1.2.5 Commissione d'esame regionale

E' in capo alla Regione l'istituzione dell'apposita commissione d'esame regionale avente il compito di valutare, a conclusione di un corso di formazione, l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni di Gev.

La commissione³¹ d'esame regionale unica, operante per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, prevede la seguente composizione:

- il presidente, la cui funzione è svolta dal dirigente della struttura regionale competente;
- il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente stesso o dei suoi supplenti, la cui funzione è svolta da uno dei componenti regionali effettivi della commissione;
- il segretario, le cui funzioni sono svolte da un funzionario di Arpae. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dai supplenti individuati.
- un rappresentante del settore regionale competente in materia di aree protette, foreste, e/o discipline ecologiche e ambientali;
- un rappresentante di Arpae;
- un esperto in materia di legislazione ambientale, su proposta dei Carabinieri Forestale dell'Emilia-Romagna;
- un funzionario di Pubblica sicurezza;
- una Gev, in possesso del decreto prefettizio valido, in rappresentanza del raggruppamento.

Alle prove presenza unicamente il rappresentante del raggruppamento che ha dei propri candidati coinvolti nelle prove. Se i candidati appartengono a raggruppamenti diversi, in fase di correzione dei compiti e alla prova orale presenza unicamente il componente del raggruppamento di rappresentanza del candidato.

Per tutti i componenti deve essere previsto il titolare ed eventuali supplenti.

A seguito della nomina e prima dell'insediamento della commissione, ciascun componente deve fornire apposita attestazione sull'assenza di conflitti di interessi rispetto all'attività della stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione secondo l'**ALLEGATO 12 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE D'ESAME**.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

³¹ Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 17357/2018;

Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Nel caso in cui uno o più componenti della commissione d'esame debbano essere sostituiti, è compito della relativa organizzazione di appartenenza comunicare alla Regione Emilia-Romagna almeno quaranta giorni lavorativi prima dell'avvio della sessione d'esame i nuovi nominativi. In seguito alla comunicazione, la Regione provvederà ad aggiornare il provvedimento di nomina della commissione stessa.

9.2 CORSI DI AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamento devono essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali, comunque inerenti alle tematiche di vigilanza ambientale, inseriti nei programmi delle attività approvati da Arpae, e possono essere organizzati e realizzati dai raggruppamenti, dalla Regione, da Arpae, dalla Città metropolitana, dalle Province, dagli Enti di gestione delle aree protette, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, ecc. o altri enti competenti aventi convenzioni in atto coi raggruppamenti delle Gev. Per la realizzazione di questi corsi possono essere utilizzati eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi.

Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le Gev esercitano potere di accertamento la frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.

I contenuti, la durata, le modalità ed il numero indicativo dei partecipanti ai suddetti corsi di aggiornamento e di addestramento sono indicati nei programmi delle attività.

Al termine del corso, è compito del raggruppamento trasmettere ad Arpae lo schema riassuntivo delle presenze delle Gev che lo hanno frequentato per almeno tre quarti delle ore complessive previste.

9.2.1 Corsi per l'aggiornamento degli atti di nomina

I contenuti che vengono proposti per la formazione iniziale possono essere utilizzati per coloro che devono aggiornare gli atti di nomina. La partecipazione è obbligatoria. La Regione provvede all'aggiornamento del provvedimento di nomina precedentemente rilasciato alle Gev che abbiano frequentato il/i corso/i di aggiornamento per almeno i tre quarti delle ore e lo trasmette alle Prefetture di competenza affinché provvedano ad espletare le funzioni previste.

10. RUOLO E ATTIVITA' DELLA REGIONE, DI ARPAE, DEI RAGGRUPPAMENTI

La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", e dalle successive Direttive regionali, con le quali venivano delegate alle Province le funzioni in materia di volontariato ecologico.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. c), è previsto che siano svolte dalla Regione mediante Arpae, le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del

servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli artt. 6 (incarico alle Gev) e 7 (sospensione e revoca dell'incarico), di competenza della Regione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015 sono invece in capo alla Regione le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici nonché le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, in tutte le materie previste dal capo I del titolo II della L.R. n. 13/2015.

10.1 Ruolo e attività della Regione

La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, e tramite Arpae, concede annualmente un contributo per l'esercizio dei compiti delegati connessi alla L.R. n. 23/89.

La Regione svolge i seguenti compiti:

- promozione, indirizzo e coordinamento generale mediante l'emanazione di apposite direttive;
- finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della legge ³² con l'istituzione di apposito capitolo di spesa sulla base della dotazione annuale e disponibilità stabilita in sede di approvazione del bilancio regionale;
- definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione dei volontari stabilendone il contenuto dei programmi, la durata, le modalità di erogazione, il numero minimo e massimo dei soggetti ammissibili ai corsi stessi, le prove di esame finale, l'approvazione delle proposte di realizzazione di corsi di formazione iniziale;
- definizione mediante direttive vincolanti delle norme puntuali, da riportare nell'atto di nomina, su cui le Gev hanno potere di accertamento delle violazioni commesse;
- approvazione dei modelli dei tesserini di riconoscimento e dei bracciali di stoffa da conferire alle Gev;
- approvazione del provvedimento di nomina a Gev e conferimento, ai sensi dell'art. 6 e secondo le modalità previste dall'art. 3 della LR n. 23/89, dei poteri di accertamento rispetto alle disposizioni normative vigenti, relativo aggiornamento degli atti di nomina, predisposizione dei tesserini di riconoscimento delle Gev;
- sospensione e revoca dei decreti;
- implementazione e aggiornamento della banca dati dei quiz;
- espressione di pareri relativamente ai programmi annuali delle attività dei raggruppamenti;
- approvazione dello schema di convenzione-tipo da adottare per tutti i raggruppamenti Gev presenti sul territorio regionale con Arpae;
- nomina della commissione regionale di esame di idoneità a Gev;
- convocazione della commissione regionale di esame di idoneità a Gev in collaborazione con Arpae.

10.2 Ruolo e attività di Arpae

Il ruolo di Arpae, subentrata alle Province, prevede compiti programmatici, di coordinamento e di sostegno delle attività delle Gev.

³² L.R. 23/89 Art. 12, comma 1;

Nello specifico, Arpae:

- predisporre programmi di attività annuali delle Gev di intesa con i raggruppamenti provinciali e con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela ambientale ³³;
- intrattiene contatti permanenti con i raggruppamenti provinciali tramite la rete di referenti Gev presenti in ogni S.A.C. di Arpae per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni assegnate e per garantire il raccordo con il servizio regionale competente e le Prefetture;
- gestisce l'attività di supporto operativo e finanziario ³⁴, supportando i raggruppamenti delle Gev all'acquisizione di mezzi e attrezzature destinate all'espletamento del servizio limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo dalla Regione;
- stipula e rinnova una convenzione con i raggruppamenti Gev stessi. La stipula della convenzione tra le strutture di Arpae territoriali interessate ed i raggruppamenti provinciali delle Gev, che può avere valenza anche pluriennale, è condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate dai raggruppamenti;
- svolge attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione delle Gev; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ai S.A.C. competenti di Arpae che intrattengono direttamente i rapporti con le Prefetture ed invia alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi, nell'ambito della relazione annuale delle attività;
- redige, approva la rendicontazione e trasmette alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle Gev e della ripartizione dei contributi;
- rimborsa le spese sostenute dai raggruppamenti Gev nell'esercizio delle attività programmate e nel limite stabilito dalle convenzioni, ivi comprese quelle relative alla stipula dei contratti di assicurazione previsti all'art. 8, lettere e) ed f), della L.R. n. 23/1989 a favore delle Gev;
- rimborsa le spese sostenute dai raggruppamenti Gev secondo quanto stabilito dalla presente direttiva limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo dalla Regione;
- collabora con la Regione nella gestione delle sessioni d'esame svolgendo le funzioni di segreteria;
- implementa e aggiorna la banca dati Gev (anagrafica, stato del decreto, montante delle ore di servizio);
- provvede alla individuazione di un unico fornitore per la sottoscrizione da parte di tutti i raggruppamenti dei contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'incarico svolto dalle Gev in possesso del decreto prefettizio valido o in via di rilascio/rinnovo; gli oneri sostenuti dai raggruppamenti sono rimborsati annualmente da Arpae nell'ambito del contributo assegnato dalla Regione;
- provvede al pagamento della tassa di proprietà ed alla sottoscrizione di un unico contratto assicurativo, nonché alla liquidazione dei relativi premi, per gli automezzi acquistati da ARPAE ai sensi di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta n. 948 del 18/06/2019 ed assegnati in comodato gratuito ai Raggruppamenti provinciali delle Gev per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- gestisce i rapporti con i raggruppamenti ai fini del rilascio e dell'aggiornamento del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- mette a disposizione dei raggruppamenti provinciali delle Gev, nei limiti delle risorse disponibili e assegnate dalla Regione, mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio;

³³ L.R. n. 23/89 Art. 8 comma 1, lett. a);

³⁴ L.R. n. 23/89 Art. 8 comma 1, lett. e), f) e g);

- supporta l'attività di formazione ed ha facoltà di controllo degli eventi formativi.

10.3 Ruolo e attività dei raggruppamenti

Il ruolo dei raggruppamenti prevede l'attività di vigilanza, che deve essere svolta nell'ambito delle convenzioni e dei programmi annuali delle attività ³⁵, nel rispetto della legge, e delle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle direttive impartite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria ³⁶.

Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica, secondo i programmi annuali delle attività vengono svolte le seguenti attività:

- controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000;
- controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali;
- controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi;
- controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del Regolamento Forestale Regionale;
- controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore;
- controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna;
- controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti
- controllo e vigilanza in merito agli spandimenti agronomici dei rifiuti
- controllo e vigilanza in merito alla violazione mozziconi di prodotti da fumo, rifiuti di piccolissime dimensioni;
- controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina;
- controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami;
- sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi;
- vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria;
- vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca;
- controllo in materia di inquinamento luminoso;
- controllo in materia di cave e attività estrattive;
- collaborazione per le attività di informazione, sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e della conservazione della biodiversità.

Le attività citate sopra vengono realizzate mediante:

- accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ambito dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Gev, che deve attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che deve essere inviata nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'autorità competente. Nel caso non sia stata possibile la contestazione immediata è fatta salva la contestazione della violazione in forma differita ai sensi dell'art. 14 della L. 689/ 1981. Qualora non sia possibile individuare il

³⁵ L.R. n. 23/89 Art. 2, comma 2 e Art. 8, comma 1 lett. a);

³⁶ L.R. n. 8/1994 Artt. 58 e 59 e ss.mm. ii.;

responsabile della violazione l'attività di accertamento deve essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico deve essere prontamente contattato Arpa;

- rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni sono redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- segnalazione delle violazioni di natura penale che deve attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente autorità giudiziaria.

La sottoscrizione della convenzione con Arpa consente alle Gev di esercitare il potere di accertamento diretto, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante Arpa. Per le rimanenti funzioni, l'espletamento dell'attività di accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni. La Regione sensibilizza gli Enti competenti nelle materie sopra elencate al fine di favorire la sottoscrizione di convenzioni con i raggruppamenti provinciali Gev.

Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, vengono riportati di seguito.

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini - Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti - Comune per le ARE
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	- Comune/Unione dei Comuni - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	- Comune/Unione dei Comuni - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza

5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii. Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", detta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale a livello nazionale.	- Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	- Unione dei Comuni montani per i territori montani, - Comune/ Unione dei Comuni per i territori di pianura, (Circondario Imolese) - Enti per la gestione Parchi e biodiversità
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e s.m.	- Regione
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del Regolamento forestale regionale n.3 del 1 agosto 2018 , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	- Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	- Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	- ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	- Comune - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	- ARPAE - Province e Città Metropolitana di Bologna

13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti. art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di cui al Regolamento ATERSIR-	- Comune
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs. 152/2006	- ARPAE - Province e Città Metropolitana di Bologna
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	- ARPAE - Province e Città Metropolitana di Bologna
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	- Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	- ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	- Provincia – Città Metropolitana - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	- Provincia – Città Metropolitana - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 19/2003	- Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	- Comune

Inoltre, i raggruppamenti si impegnano, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite Arpae, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015:

I raggruppamenti qualora la Regione Emilia-Romagna ed Arpae ne dovessero fare richiesta, si renderanno disponibili a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Infine, il presidente del raggruppamento dovrà avere cura di:

- verificare che le Gev appartenenti al raggruppamento, nell'esercizio delle loro funzioni, siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- verificare che le Gev, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- comunicare immediatamente ad Arpae qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Gev nello svolgimento dei compiti assegnati;
- comunicare ad Arpae tempestivamente l'elenco delle Gev che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 4 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo;
- verificare che le Gev, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il bracciale regolamentare (e indossino l'uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 dallo Statuto dei singoli raggruppamenti;
- comunicare tempestivamente ad Arpae le nuove convenzioni stipulate dal raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Gev in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- trasmettere alla Regione e ad Arpae qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
- sovrintendere il corretto svolgimento da parte delle Gev delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Gev nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta Arpae o la Regione Emilia-Romagna ne facessero richiesta;
- relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed Arpae ne facessero richiesta;
- trasmettere ad Arpae, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna e la relativa rendicontazione delle spese sostenute.

11. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AD ARPAE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La Regione Emilia-Romagna³⁷ svolge mediante Arpae le funzioni già conferite alle Province³⁸, ad eccezione dell'incarico alle Gev e la sospensione e revoca dell'incarico, che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture.

³⁷ L.R. n. 13/2015 Art. 16, comma 3, lett. c);

³⁸ L.R. n. 23/89;

Arpae, tra le altre cose, provvede a rimborsare i raggruppamenti Gev delle spese sostenute nell'esercizio delle attività, limitatamente alle risorse messe a disposizione dalla Regione e concesse ad Arpae.

Le fasi di assegnazione, concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo regionale ad Arpae vengono regolate³⁹ nel seguente modo:

- a seguito dell'approvazione dei programmi delle attività effettuata da Arpae entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Regione Emilia-Romagna provvede all'assegnazione del contributo sulla base della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio;
- la Regione Emilia-Romagna dispone, in un'unica soluzione ad esecutività dell'atto di assegnazione, la liquidazione ed erogazione del contributo regionale a favore di Arpae;
- a sua volta Arpae, con proprio atto, entro il mese di marzo dell'anno successivo, suddivide in proporzione alla numerosità delle Gev in possesso del decreto prefettizio valido o in via di rilascio/rinnovo e operative nell'anno precedente, l'importo di contributo regionale da assegnare ai raggruppamenti da intendersi come somma indicativa disponibile. In tal modo, ogni raggruppamento avrà un proprio budget annuale di riferimento per la rendicontazione delle spese che sosterrà nell'ambito della propria convenzione con Arpae;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, Arpae approva con proprio atto la relazione delle attività svolte unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute dai raggruppamenti Gev e dichiara la regolarità amministrativa-contabile e la congruità delle spese ammesse a rendicontazione con le linee guida della presente direttiva, come da **ALLEGATO 13 – SCHEMA DI RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI RAGGRUPPAMENTI A CURA DI ARPAE** che viene trasmessa entro il 31 luglio alla Regione Emilia-Romagna;
- nel caso in cui, sulla base delle verifiche della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e trasmesse ad Arpae, le stesse dovessero essere inferiori complessivamente alle risorse trasferite ad Arpae, si provvederà alla revoca per la restituzione delle somme eccedenti.

I fondi vengono impiegati utilizzando i seguenti criteri:

- in via prioritaria, il rimborso totale del costo delle assicurazioni stipulate dai singoli raggruppamenti Gev⁴⁰, per l'anno di riferimento per le Gev in possesso del decreto prefettizio valido o in via di rilascio/rinnovo. Nel caso in cui, alla stipula delle assicurazioni obbligatorie,⁴¹ provveda direttamente Arpae, il relativo costo sarà decurtato dall'importo del contributo regionale assegnato;
- parimenti il rimborso degli oneri sostenuti direttamente da Arpae stessa per il pagamento della tassa di proprietà e la sottoscrizione di un unico contratto assicurativo, nonché la liquidazione dei relativi premi per gli automezzi acquistati da Arpae⁴² ed assegnati in comodato gratuito ai raggruppamenti delle Gev per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- in via eventuale, destinando una quota, pari al massimo al 20% del contributo regionale decurtato del costo delle assicurazioni, alla copertura delle spese sostenute dai raggruppamenti Gev per la realizzazione dei progetti speciali attivati in collaborazione con Arpae⁴³ o la Regione; il contributo regionale sarà destinato esclusivamente alla copertura delle spese sostenute dai raggruppamenti Gev per la realizzazione delle attività rientranti nel progetto speciale attivato; i costi possono essere riconosciuti a condizione che i progetti speciali che si intendono attivare, completi di una relazione delle attività che si prevedono di realizzare e della loro quantificazione economica siano inseriti nei programmi di attività approvati da Arpae entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

³⁹ DGR n. 1988/2017 integrata dalla DGR n. 1643/2018;

⁴⁰ L.R. n. 23/89 Art. 8, comma 1, lett. e) ed f);

⁴¹ D.lgs. n. 117/2017 Art. 18;

⁴² DGR n. 948/2019;

⁴³ L.R. n. 23/89 Art. 3;

riferimento e che vengano rendicontati con i criteri previsti nell'**ALLEGATO 14 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ANNUALMENTE**;

- ripartendo la rimanente disponibilità finanziaria, proporzionalmente al numero delle Gev con decreto prefettizio valido o in via di rilascio/rinnovo al 31/12 e che siano state operative dell'anno precedente alla rendicontazione, a copertura delle spese sostenute e documentate dai raggruppamenti per lo svolgimento delle attività indicate nel rendiconto delle attività secondo il modello proposto nell'**ALLEGATO 15 – SCHEMA DI RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI RAGGRUPPAMENTI** limitatamente alla tipologia di spesa di cui all'**ALLEGATO 14 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ANNUALMENTE**. In merito alle Gev in attesa di rinnovo del decreto per inattività o mancato raggiungimento dei servizi richiesti (alle quali è data l'opportunità di partecipare a corsi di aggiornamento al fine del rinnovo del decreto nonostante il deficit di servizi espletati), esse non sono conteggiate nel numero di GEV al fine della ripartizione del contributo economico annuale. Soltanto a seguito della presentazione di istanza di rinnovo del decreto esse saranno nuovamente conteggiate.

Nel caso in cui vengano previsti dei fondi per l'acquisto di materiali, utili allo svolgimento delle attività previsti dai programmi di attività, verranno utilizzati gli stessi criteri sopra riportati.

12. STRUMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE GEV

Nell'espletamento del servizio la Gev è tenuta a indossare un bracciale di stoffa ⁴⁴, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Deve inoltre portare un tesserino di riconoscimento (vedasi **ALLEGATO 16 – CARATTERISTICHE DEL TESSERINO IDENTIFICATIVO E DEL BRACCIALE DI STOFFA**) rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, nel quale sono evidenziate le generalità della Gev e il riferimento all'atto con cui è stata nominata. Il Tesserino di riconoscimento viene rinnovato di norma ogni dieci anni e/o in caso di necessità ad esempio: smarrimento, furto, deterioramento o modificazioni di appartenenza al raggruppamento Gev. In caso di smarrimento o furto deve essere trasmessa dal Sac di competenza alla Regione oltre agli altri documenti previsti per il rinnovo del tesserino anche la relativa denuncia, in caso di deterioramento o modificazione del raggruppamento il tesserino deve essere trasmesso dal Sac di competenza alla Regione insieme al resto della documentazione prevista.

Per motivi di praticità e per rendere più visibile e riconoscibile la Guardia ecologica volontaria può essere applicato sui capi di vestiario utilizzati dalle Gev nello svolgimento delle attività di servizio, un rettangolo di stoffa, delle dimensioni non inferiori a cm. 8 X 4, avente le medesime caratteristiche di colore e la stessa dicitura del bracciale.

Il vestiario o la divisa comune adottata dal raggruppamento devono essere preventivamente approvati dal Prefetto ⁴⁵.

Quando una Gev termina o sospende la propria attività di volontariato ecologico deve restituire il bracciale, il tesserino e, nel caso lo abbia ricevuto, il rettangolo di stoffa, consegnandolo ad Arpa e o al raggruppamento che lo farà avere ad Arpa e.

⁴⁴ L.R. 23/89 Art. 6, comma 4;

⁴⁵ R.D.635/1940 Art. 254;

13. USO DEI LOGHI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DI ARPAE, RICHIESTA DI PATROCINIO

I loghi della Regione Emilia-Romagna e di Arpae sono loghi che rappresentano due istituzioni pubbliche, sono registrati e possono essere utilizzati esclusivamente con preventivo consenso scritto del titolare.

I marchi della Regione Emilia-Romagna e di Arpae sono registrati e possono essere utilizzati esclusivamente con preventivo consenso scritto del titolare.

Per quanto riguarda il logo della Regione Emilia-Romagna è obbligatorio fare riferimento al “Manuale di immagine coordinata” approvato dalla Giunta regionale (Delibera di Giunta 235 del 2 marzo 2009) che definisce le regole grafiche per gli oggetti di comunicazione della Regione ed elenca i loghi approvati. Il manuale propone interventi grafici molto dettagliati per la costruzione di una immagine coordinata dell’ente: da una migliore definizione grafica del marchio regionale per accrescerne la leggibilità, alla sua declinazione coordinata sui diversi oggetti di comunicazione; dal corretto abbinamento di marchi diversi nel caso di iniziative congiunte, alle indicazioni di base per la composizione dei testi.

Il logo può essere utilizzato esclusivamente con il preventivo consenso della Regione Emilia-Romagna, facendone richiesta scritta all’indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di patrocinio, per iniziative organizzate a livello regionale e sovraregionale, devono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata cerimonialegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per quanto riguarda il logo di Arpae è obbligatorio fare riferimento al “Manuale d’uso del logotipo ed esempi di applicazione” reperibile al seguente link: <https://www.arpae.it/it/arpae/logo-arpae>. Il logo può essere utilizzato esclusivamente con il preventivo consenso da richiedere a: Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5, 40139 Bologna, comunicazione@arpae.it

I loghi o l’utilizzo del nome della Regione Emilia-Romagna e/o di Arpae, già in uso senza preventiva autorizzazione, dovranno essere rimossi.

14. SCADENZIARIO

Di seguito vengono riportate le scadenze che si ripetono annualmente riguardanti le attività delle Gev:

Cosa		Chi	Come	Quando
Decreti prefettizi	Richiesta di rinnovo dei decreti in scadenza	Raggruppamenti	Il raggruppamento invia la richiesta di rinnovo ad Arpae, nei tempi indicati.	Tre mesi prima della scadenza di ogni decreto
Esami	Commissione esame	Ogni ente che ha propri rappresentanti in commissione	In caso di sostituzione di un componente la commissione d'esame, l'ente che deve effettuare la sostituzione comunica, tramite posta certificata, alla Regione Emilia-Romagna, il nominativo del nuovo componente della commissione.	Entro quaranta giorni lavorativi prima di ogni sessione d'esame
	Calendarizzazione delle sessioni d'esame	Regione Emilia-Romagna	La Regione Emilia-Romagna comunica le giornate, gli orari e le sedi di svolgimento delle sessioni di esame.	Entro i primi due mesi dell'anno
	Candidatura delle aspiranti Gev agli esami	Raggruppamenti	I raggruppamenti fanno pervenire, tramite posta certificata, ad Arpae le candidature, con la relativa documentazione	Entro venti giorni lavorativi prima dell'avvio di una sessione d'esame
Programma annuale attività	Iter di approvazione	Arpae	Arpae invia alla Regione Emilia-Romagna il programma di ogni raggruppamento per ricevere il parere di conformità.	Entro il 15 novembre dell'anno precedente
		Regione Emilia-Romagna	La Regione Emilia-Romagna esprime il proprio parere di conformità, nel caso sia necessario può richiedere integrazioni, e lo invia ad Arpae.	Entro il 10 dicembre dell'anno precedente
		Arpae	Arpae approva i piani di attività, che verranno inviati alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 gennaio	Approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente
Rendicontazione delle spese e relazione delle attività		Raggruppamenti	Ogni raggruppamento invia ad Arpae la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute nell'anno precedente.	Entro il 31 marzo
		Arpae	Arpae redige la relazione delle attività svolte dai raggruppamenti, predispone la rendicontazione comprendente anche il rapporto annuale dei rinnovi dei decreti prefettizi e approva, invia alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 di luglio.	Approva entro il 30 giugno